

## REGOLAMENTO (UE) N. 794/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2012

recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce il tipo di aromi e materiali di base soggetti all'obbligo della valutazione e dell'autorizzazione.
- (2) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008 prevede che, degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, solo quelli inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale e utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d'impiego ivi specificate, ove applicabili.
- (3) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 precisa che l'articolo 10 si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno fissare la data di applicazione dell'elenco dell'Unione ai fini del terzo comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Come primo passo, il regolamento (UE) n. 793/2012 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti di cui alla lettera a) dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 inserendo l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup> nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e fissando la data di applicazione di tale elenco.

- (6) A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere immesse sul mercato nella loro forma originale o utilizzate negli o sugli alimenti fino a diciotto mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno assicurare una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione. Per accrescere la certezza giuridica, è opportuno stabilire un periodo transitorio anche per gli alimenti contenenti tali sostanze aromatizzanti.
- (7) In un secondo tempo, gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), devono essere valutati. Le parti interessate devono presentare le domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione per l'aggiunta di una sostanza conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> e devono applicare il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<sup>(5)</sup> per quanto riguarda i dati richiesti e il contenuto, la redazione e la presentazione delle domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (8) Conformemente agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1334/2008, al fine di accrescere la certezza del diritto e la non discriminazione è opportuno adottare misure transitorie per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.
- (9) La data di applicazione delle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), dello stesso regolamento, deve essere rinviata per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.
- (10) Le parti interessate devono presentare le domande di autorizzazione per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono attualmente sul mercato entro un termine fissato.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.